

□ Interrogazione n. 369

presentata in data 5 novembre 2001

a iniziativa del Consigliere Castelli

“Bando di gara per il conferimento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro dei danni prodotti dal sisma del settembre 1997 al complesso storico dell’Istituto ‘Montani’ di Fermo. Fondi ex lege 61/1998”

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,

Premesso che la Regione Marche, con decreto pubblicato nel B.U.R. del 29 maggio 2001, ha assegnato all’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno un finanziamento, ai sensi della legge 61/1998, di circa lire 10 miliardi e 240 milioni per la ristrutturazione del plesso scolastico “ITI Montani di Fermo”. L’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione dell’incarico per la progettazione delle opere previste dal finanziamento solo in data 25 settembre individuando la scadenza del 12 ottobre 2001 per la presentazione delle domande da parte dei tecnici aspiranti all’incarico. Nel menzionato bando di concorso veniva altresì fissata al 29 novembre 2001 la data ultima per la presentazione dei progetti, sia definitivo che esecutivo, da parte dei tecnici così da rispettare il termine di centot-tanta giorni dalla pubblicazione del bando di assegnazione dei finanziamenti prescritto dalla Regione Marche;

Considerato:

che nel disciplinare del bando provinciale per l’assegnazione dell’incarico di cui sopra (progettazione di opere del valore complessivo di oltre 10 miliardi) l’onorario previsto dall’Amministrazione provinciale per le competenze dei tecnici è inferiore ai 200.000 Euro (Lire 387.254.000);

che la Regione Marche ha trasferito alla Provincia l’importo di 512 milioni, pari al 5 per cento complessivo del finanziamento, a titolo di acconto da erogare ai tecnici per il pagamento degli onorari relativi alla progettazione da approntare;

che ai sensi della legge 61/1998 è consentito assegnare incarichi di progettazione, da parte dell’Ente titolare del finanziamento, a tecnici di fiducia designati discrezionalmente nel caso in cui l’importo della parcella non superi il valore di 200.000 Euro;

che la Commissione lavori pubblici del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno ha rilevato formalmente che l’importo della prestazione, così come quantificato dall’Amministrazione provinciale nel bando di gara, è stato erroneamente determinato in quanto:

- a) non si è computato il valore della direzione dei lavori nonché quello relativo alle ulteriori prestazioni specialistiche (coordinamento per la sicurezza ecc.);
- b) non si è fatto riferimento ai valori della nuova tariffa professionale di cui al d.m. 4 aprile 2001 in vigore nel momento della pubblicazione del bando;
- c) è stato omessa la maggiorazione del 25 per cento per incarico parziale di cui all’articolo 18 della legge 143/1949;

Ritenuto che l’importo dell’onorario di che trattasi, se correttamente calcolato, avrebbe sicuramente superato la soglia limite dei 200.000 Euro non consentendo l’applicazione al caso di specie della previsione di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 61/1998 (affidamento fiduciario dell’incarico); il brevissimo lasso di tempo (appena un mese) previsto dall’Amministrazione provinciale per la progettazione di un’opera di valore superiore ai 10 miliardi ha inevitabilmente indotto molti professionisti a desistere dal proposito di partecipare alla selezione di cui al bando di gara;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, il sottoscritto Consigliere regionale,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se non ritenga che l’Amministrazione provinciale di AP ha violato per l’affidamento dell’incarico di che trattasi la normativa che disciplina l’affidamento degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici (legge 415/1998 “Merloni ter”, reg. di cui al d.p.r. 554/1999, capo IV e V);
- 2) se e quali iniziative intenda assumere presso l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno al fine di verificare il corretto utilizzo, nel caso di specie, dei fondi di cui alla legge 61/1998 assegnati per il restauro del complesso ITI Montani di Fermo;
- 3) se non ritenga utile e opportuno disporre una proroga del termine di centottanta giorni prescritto dalla Regione per l’avvio dei lavori (come peraltro avvenuto in altri casi) al fine di consentire la rimodulazione del bando di gara in forme rispondenti al dettato della normativa vigente ed ai principi di trasparenza.